

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali

Conclusa a Roma il 6 dicembre 1951

Riveduta a Roma il 28 novembre 1979

Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 1996²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 settembre 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996

(Stato 24 agosto 2006)

Preambolo

Le Parti contraenti, riconoscendo l'utilità di una cooperazione internazionale in materia di lotta contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione e specialmente la loro introduzione al di là delle frontiere nazionali, desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure miranti a questo fine, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Oggetto e obblighi

(1) In vista di assicurare un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali, e in vista di promuovere l'adozione di misure a questo effetto, le Parti contraenti s'impegnano a prendere le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell'articolo III.

(2) Ogni Parte contraente s'impegna a vigilare, sul proprio territorio, circa l'applicazione delle misure prescritte dalla presente Convenzione.

Art. II Campo d'applicazione

(1) Nella presente Convenzione, il termine «vegetali» designa le piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi, delle quali le Parti contraenti giudicano necessario controllare l'importazione in virtù dell'articolo VI della presente Convenzione o certificare lo stato fitosanitario in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1, punto a) sottopunto iv), e dell'articolo V della presente Convenzione; il termine «prodotti vegetali» designa i prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi non contemplate dalla definizione del termine «vegetali»), come anche i prodotti lavorati che, per la loro natura o quella della loro trasformazione, possono costituire un rischio di diffusione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali.

RU 1997 1515; FF 1997 IV 589

¹ Il testo originale francese è pubblicato nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1997 1514

(2) Ai fini della presente Convenzione, il termine «nemici» designa tutte le forme di vita vegetale o animale, come anche tutti gli agenti patogeni, nocivi o potenzialmente nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e l'espressione «nemici presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria» designa un nemico che ha un'importanza potenziale per l'economia nazionale del Paese esposto e che non è ancora presente in questo Paese, o che vi si trova già ma che non è largamente diffuso ed è attivamente combattuto.

(3) Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, ai depositi, mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti o materiali di altra natura suscettibili di ospitare o di diffondere nemici dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare quelli che intervengono nei trasporti internazionali.

(4) La presente Convenzione si applica soprattutto ai nemici dei vegetali presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria che sono veicolati dagli scambi internazionali.

(5) Le definizioni date in quest'articolo sono limitate all'applicazione della presente Convenzione, non inficiano le definizioni date dalle leggi o regolamenti delle Parti contraenti.

Art. III Accordi complementari

(1) Accordi complementari applicabili a regioni particolari, a nemici determinati, a vegetali e prodotti vegetali specificati o a certi modi di trasporto internazionale dei vegetali e prodotti vegetali, o accordi complementari tendenti in un'altra maniera all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, possono essere elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (denominata di seguito «FAO»), sia su raccomandazione di una Parte contraente, sia di sua propria iniziativa, al fine di risolvere, in materia di protezione dei vegetali, problemi speciali richiedenti un'attenzione o soluzioni particolari.

(2) Ogni accordo complementare di questa natura entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, dopo essere stato accettato conformemente alle disposizioni dell'Atto costitutivo della FAO³ e del Regolamento generale dell'Organizzazione.

Art. IV Organizzazione nazionale della protezione dei vegetali

(1) Ciascuna Parte contraente s'impegna a prendere le disposizioni necessarie per mettere a punto, nel più breve termine, e nella misura delle sue possibilità:

- a) un'organizzazione ufficiale della protezione dei vegetali, principalmente incaricata:
 - i) dell'ispezione dei vegetali sul posto, dei terreni coltivati (compresi i campi, le piantagioni, i vivai e le serre) e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell'intento di segnalare l'esistenza, la comparsa e la propagazione dei nemici dei vegetali e di lottare contro questi nemici,

³ RS 0.910.5

- ii) dell'ispezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, secondo le necessità, dell'ispezione di altri articoli o prodotti trasportati oggetto di scambi internazionali in condizioni tali che essi possono essere occasionalmente i veicoli di nemici dei vegetali e prodotti vegetali, dell'ispezione e della sorveglianza di installazioni d'immagazzinamento e di mezzi trasporto di ogni ordine utilizzati negli scambi internazionali, trattandosi di vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti, nell'intento di impedire la propagazione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali oltre le frontiere nazionali,
 - iii) della disinfestazione o della disinfezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali, nonché dei contenitori (compresi i materiali d'imballaggio o materiali di qualsiasi natura che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali), delle installazioni d'immagazzinamento e dei mezzi di trasporto di ogni ordine che sono utilizzati,
 - iv) del rilascio di certificati concernenti lo stato fitosanitario e la provenienza degli invii di vegetali e prodotti vegetali (designati sotto la denominazione di «certificati fitosanitari»);
- b) la diffusione, sul piano nazionale, di informazioni sui nemici dei vegetali e prodotti vegetali e i mezzi di prevenzione e di lotta;
 - c) la ricerca e l'indagine nel settore della protezione dei vegetali.
- (2) Ciascuna Parte contraente presenta al Direttore generale della FAO un rapporto sul campo di attività della sua organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali e le modifiche che sono state apportate a questa organizzazione; il Direttore generale della FAO comunica questo rapporto a tutte le Parti contraenti.

Art. V Certificati fitosanitari

- (1) Ciascuna Parte contraente prende le disposizioni necessarie per rilasciare certificati fitosanitari conformi alla regolamentazione sulla protezione dei vegetali in vigore presso le altre Parti contraenti e alle prescrizioni seguenti:
- a) l'ispezione degli invii e il rilascio dei certificati fitosanitari possono essere affidati soltanto ad agenti tecnicamente competenti e debitamente autorizzati o a persone collocate sotto la loro diretta autorità. Questo personale deve disporre delle conoscenze e delle informazioni necessarie e esercitare le sue funzioni in condizioni tali che le autorità dei Paesi importatori possano accettare i certificati come documenti attendibili;
 - b) i certificati per l'esportazione e la riesportazione dei vegetali e prodotti vegetali devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione;
 - c) le correzioni o soppressioni non validate renderanno nulli i certificati.

(2) Ciascuna Parte contraente s'impegna a non esigere, per accompagnare gli invii di vegetali o prodotti vegetali importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste sono ridotte al minimo.

Art. VI Disposizioni concernenti le importazioni

(1) Ciascuna Parte contraente ha piena competenza di regolamentare l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, al fine di lottare contro l'introduzione dei loro nemici sul proprio territorio e, a questo scopo, può:

- a) imporre restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali;
- b) vietare l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali o di certi lotti di vegetali o prodotti vegetali;
- c) ispezionare o mettere in quarantena determinati invii di vegetali e prodotti vegetali;
- d) procedere alla disinfezione, alla disinfestazione o alla distruzione o vietare l'entrata degli invii di vegetali o prodotti vegetali che non adempiono le condizioni previste dalle lettere a) o b) del presente paragrafo, o esigere la loro disinfezione, disinfestazione, distruzione o evacuazione dal Paese;
- e) specificare i nemici la cui importazione è vietata o limitata perché essi presentano un'importanza economica potenziale per il Paese interessato.

(2) Al fine di intralciare il meno possibile il commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s'impegna a esercitare la sorveglianza prevista nel paragrafo 1 del presente articolo in conformità alle disposizioni seguenti:

- a) le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione sulla protezione dei vegetali, nessuna delle misure menzionate dal paragrafo 1 del presente articolo, a meno che queste rispondano a necessità di ordine fitosanitario;
- b) ciascuna Parte contraente che impone restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali nel proprio territorio deve divulgare le citate restrizioni o condizioni e comunicarle immediatamente alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate;
- c) ciascuna Parte contraente che vieta, conformemente alla propria regolamentazione sulla protezione dei vegetali, l'importazione di vegetali o prodotti vegetali deve divulgare la propria decisione motivata e informare immediatamente la FAO, ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate;
- d) ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali deve scegliere i sopraccitati punti in modo da non intralciare senza necessità il commercio internazionale. La Parte con-

traente deve divulgare una lista di questi ultimi e comunicarla alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate. Qualsiasi restrizione di questo ordine è autorizzata soltanto se i vegetali o prodotti vegetali in causa devono essere accompagnati da certificati fitosanitari o sottoposti a un'ispezione o a un trattamento;

- e) l'ispezione, attraverso l'organizzazione della protezione dei vegetali di una Parte contraente, degli invii di vegetali o prodotti vegetali destinati all'importazione deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile di questi vegetali o prodotti vegetali. Se l'invio commerciale o certificato di vegetali o prodotti vegetali è riconosciuto non conforme alle esigenze della legislazione fitosanitaria del Paese importatore, l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese importatore deve controllare che l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore ne sia debitamente informata. Se l'invio è deperito totalmente o in parte, un verbale ufficiale deve essere trasmesso senza proroga all'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore;
- f) le Parti contraenti devono fare in modo di ridurre al minimo, nella misura in cui la loro propria produzione non sia minacciata, le loro esigenze in materia di certificazione, soprattutto quando si tratta dei vegetali o prodotti vegetali non destinati alla piantagione come cereali, frutti, legumi e fiori recisi;
- g) le Parti contraenti possono prendere disposizioni per importare, al fine della ricerca scientifica o al fine educativo, vegetali o prodotti vegetali e campioni dei loro nemici, prendendo le precauzioni necessarie. Le precauzioni necessarie devono anche essere prese per introdurre agenti di lotta biologica e organismi ritenuti utili.

(3) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al transito attraverso il territorio delle Parti contraenti, a meno che queste misure non siano necessarie alla protezione dei loro vegetali.

(4) La FAO comunica a intervalli frequenti a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali della protezione dei vegetali le informazioni che ha ricevuto (in applicazione dei par. 2 b), 2 c) e 2 d) del presente articolo) sulle restrizioni, condizioni e sui divieti all'importazione.

Art. VII Collaborazione Internazionale

Le Parti contraenti collaborano nella misura del possibile alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare nella maniera seguente:

- a) ciascuna Parte contraente si impegna a collaborare con la FAO all'istituzione di un servizio mondiale di informazione sui nemici dei vegetali, utilizzando pienamente le possibilità e i servizi offerti a questo fine dalle organizzazioni esistenti, e, dopo la sua istituzione, a fornire periodicamente alla FAO le informazioni così di seguito specificate alle Parti contraenti:

- i) rapporti concernenti l'esistenza, la comparsa e la propagazione sul proprio territorio dei nemici dei vegetali o prodotti vegetali che sono importanti dal punto di vista economico e che possono presentare un pericolo immediato o potenziale,
 - ii) informazioni sui loro metodi di lotta che si sono rivelati efficaci contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali;
- b) ciascuna Parte contraente s'impegna, nella misura del possibile, a partecipare a ogni campagna speciale contro alcuni nemici distruttori che possono minacciare seriamente i raccolti e la cui gravità esige un'azione internazionale.

Art. VIII Organizzazioni regionali di protezione dei vegetali

- (1) Le Parti contraenti si impegnano a collaborare per istituire, nelle regioni appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.
- (2) Queste organizzazioni esercitano un ruolo di coordinamento nelle regioni di loro competenza, prendendo parte a differenti attività per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e, all'occorrenza, radunano e diffondono le informazioni.

Art. IX Regolamento delle controversie

- (1) In caso di contestazione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o se una Parte contraente considera che un'azione intrapresa dall'altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi imposti a quest'ultima dagli articoli V e VI della presente Convenzione, particolarmente per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all'importazione di vegetali o di prodotti vegetali provenienti dal proprio territorio, il governo o i governi interessati possono domandare al Direttore generale della FAO di designare un Comitato incaricato di esaminare la controversia.
- (2) Il Direttore generale della FAO, consultando i governi interessati, designa un Comitato di esperti che comprende i rappresentanti di detti governi. Questo Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e degli elementi probatori utili presentati dai governi interessati. Il Comitato sottopone un rapporto al Direttore generale della FAO, che lo comunica ai governi interessati e ai governi delle altre Parti contraenti.
- (3) Pur non riconoscendo un carattere obbligatorio alle raccomandazioni del Comitato, le Parti contraenti convengono di prenderle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dai governi interessati, della questione che è all'origine della controversia.
- (4) I governi interessati si assumono una parte uguale delle spese del mandato affidato a esperti.

Art. X Sostituzione di accordi anteriori

La presente Convenzione mette fine e si sostituisce, nelle relazioni tra le Parti contraenti, alla Convenzione internazionale sulle misure contro la fillossera del 3 novembre 1881⁴, alla Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 1889⁵ e alla Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 1929⁶ sulla protezione dei vegetali.

Art. XI Applicazione territoriale

(1) Ciascuno Stato può, alla data della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento dopo questa data, comunicare al Direttore generale della FAO una dichiarazione che indichi che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. Questa decisione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori.

(2) Ciascuno Stato che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può in ogni momento comunicare una nuova dichiarazione che modifica la portata della dichiarazione precedente, o che mette fine all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in qualsiasi territorio. Questa dichiarazione entra in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento da parte del Direttore generale.

(3) Il Direttore generale della FAO informa tutti gli Stati firmatari o aderenti circa le dichiarazioni che ha ricevuto in applicazione del presente articolo.

Art. XII Ratifica e adesione

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al primo maggio 1952, e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale della FAO che avviserà ciascuno Stato firmatario della data di questo deposito.

(2) Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi non appena quest'ultima sarà entrata in vigore conformemente all'articolo XIV. L'adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, il quale ne informa ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

Art. XIII Emendamenti

(1) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione introdotta da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO.

(2) Ogni proposta di emendamento introdotta da una Parte contraente e ricevuta dal Direttore generale della FAO deve essere sottoposta per approvazione alla Confe-

⁴ [CS 6 228. RU 1954 207]

⁵ [CS 11 338. RU 1954 207]

⁶ [CS 4 713. RU 1984 679 art. 16]

renza della FAO, riunita in sessione ordinaria o speciale. Se l'emendamento implica importanti modifiche d'ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, è studiato da un Comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della Conferenza.

(3) Ogni proposta di emendamento è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell'invio dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza in cui deve essere esaminata questa proposta.

(4) Ogni proposta di emendamento deve essere adottata dalla Conferenza della FAO ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno che segue la sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi a carico delle Parti contraenti entrano in vigore, per ogni Parte contraente, soltanto dopo essere stati accettati da essa e a partire dal trentesimo giorno che segue questa accettazione.

(5) Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del recepimento di detti strumenti e dell'entrata in vigore degli emendamenti suddetti.

Art. XIV Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tra le Parti allorché tre Stati firmatari l'avranno ratificata. Essa entrerà in vigore per gli altri Stati alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Art. XV Denuncia

(1) Ciascuna delle Parti contraenti può in ogni momento far sapere che denuncia la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO informerà immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(2) La denuncia produrrà i suoi effetti solo un anno dopo la data di recepimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.

*Allegato***Modello di certificato fitosanitario**

Organizzazione della protezione dei vegetali N.
 di:

A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali
 di:

Descrizione dell'invio

Nome e indirizzo del mittente

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario

Numero e natura dei colli

Marchi dei colli

Luogo d'origine

Mezzo di trasporto dichiarato

Punto d'entrata dichiarato

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata

Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati ispezionati secondo procedure appropriate e considerati esenti da nemici contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente esenti da altri nemici pericolosi, e sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data Trattamento

Prodotto chimico (sostanza attiva)

Durata e temperatura

Concentrazione

Informazioni supplementari

.....

Dichiarazione supplementare

Luogo di rilascio Nome del funzionario autorizzato

Timbro dell'Organizzazione Data

Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per
 (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappresentanti*.

* Clausola facoltativa

Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione

Organizzazione della protezione dei vegetali N.
 di: (Paese di riesportazione)
 A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali
 di: (il o i Paesi di riesportazione)

Descrizione dell'invio

Nome e indirizzo del mittente
 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario
 Numero e natura dei colli
 Marchi dei colli
 Luogo d'origine
 Mezzo di trasporto dichiarato
 Punto d'entrata dichiarato
 Denominazione del prodotto e quantità dichiarata
 Denominazione botanica dei vegetali

Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in
 (Paese di riesportazione) in provenienza da (Paese d'origine) e corredati del
 certificato fitosanitario n. il cui originale *) la copia certificata è allegata al presente
 certificato. Che sono imballati *) reballati nell'imballaggio d'origine *) in nuovi
 imballaggi Che, in base al certificato fitosanitario originale *) e a un'ispezione suppl-
 ementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese
 importatore e che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata
 esposta a rischi di contaminazione o d'infezione.

* Mettere una x nella casella corrispondente.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data Trattamento
 Prodotto chimico (sostanza attiva)
 Durata e temperatura
 Concentrazione
 Informazioni supplementari
 Dichiarazione supplementare

Luogo di rilascio Nome del funzionario autorizzato
 Timbro dell'Organizzazione Data
 Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per
 (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappre-
 sentanti*).

* Clausola facoltativa

Campo d'applicazione il 24 agosto 2006⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	29 luglio	1999 A	29 luglio	1999
Algeria	1° ottobre	1985 A	1° ottobre	1985
Antigua e Barbuda	24 gennaio	2006 A	24 gennaio	2006
Arabia Saudita	7 agosto	2000	7 agosto	2000
Argentina	23 settembre	1954 A	23 settembre	1954
Armenia	9 giugno	2006 A	9 giugno	2006
Australia	27 agosto	1952	27 agosto	1952
Isola di Norfolk	9 agosto	1954 A	8 settembre	1954
Nauru	9 agosto	1954 A	8 settembre	1954
Austria	22 ottobre	1952	22 ottobre	1952
Azerbaijan	8 agosto	2000 A	8 agosto	2000
Bahamas	19 settembre	1997 A	19 settembre	1997
Bahrein	29 marzo	1971 A	29 marzo	1971
Bangladesh	1° settembre	1978 A	1° settembre	1978
Barbados	6 dicembre	1976 A	6 dicembre	1976
Belarus	21 febbraio	2005 A	21 febbraio	2005
Belgio	22 luglio	1952	22 luglio	1952
Belize	14 maggio	1987 A	14 maggio	1987
Bhutan	20 giugno	1994 A	20 giugno	1994
Bolivia	27 ottobre	1960 A	27 ottobre	1960
Bosnia e Erzegovina	30 luglio	2003 A	30 luglio	2003
Brasile	14 settembre	1961	14 settembre	1961
Bulgaria	8 novembre	1991 A	8 novembre	1991
Burkina Faso	8 giugno	1995 A	8 giugno	1995
Burundi	3 aprile	2006 A	3 aprile	2006
Cambogia	10 giugno	1952 A	10 giugno	1952
Camerun	5 aprile	2006 A	5 aprile	2006
Canada	10 luglio	1953	10 luglio	1953
Capo Verde	19 marzo	1980 A	19 marzo	1980
Ceca Repubblica	6 aprile	1994 S	1° gennaio	1993
Ciad	15 marzo	2004 A	15 marzo	2004
Cile	11 marzo	1952	3 aprile	1952
Cina ^a	20 ottobre	2005 A	20 ottobre	2005
Macao	20 ottobre	2005	20 ottobre	2005
Cipro	11 febbraio	1999 A	11 febbraio	1999

⁷ Sostituisce e completa quello in RU 1997 1525. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Colombia	26 gennaio	1970	26 gennaio	1970
Comunità europea	6 ottobre	2005 A	6 ottobre	2005
Congo (Brazzaville)	14 dicembre	2004 A	14 dicembre	2004
Corea (Nord)	25 agosto	2003 A	25 agosto	2003
Corea (Sud)	8 dicembre	1953 A	8 dicembre	1953
Costa Rica	23 luglio	1973	23 luglio	1973
Côte d'Ivoire	17 dicembre	2004 A	17 dicembre	2004
Croazia	14 maggio	1999 A	14 maggio	1999
Cuba	14 aprile	1976	14 aprile	1976
Danimarca ^b	13 febbraio	1953	13 febbraio	1953
Dominica	30 marzo	2006 A	30 marzo	2006
Dominicana Repubblica	23 giugno	1952 A	23 giugno	1952
Ecuador	9 maggio	1956	9 maggio	1956
Egitto	22 luglio	1953	22 luglio	1953
El Salvador	12 febbraio	1953	12 febbraio	1953
Emirati Arabi Uniti	2 aprile	2001 A	2 aprile	2001
Estonia	7 dicembre	2000 A	7 dicembre	2000
Etiopia	20 giugno	1977 A	20 giugno	1977
Figi	10 agosto	2005 A	10 agosto	2005
Filippine	3 dicembre	1953	3 dicembre	1953
Finlandia	22 giugno	1960 A	22 giugno	1960
Francia	20 agosto	1957	20 agosto	1957
Germania	3 maggio	1957	3 maggio	1957
Ghana	22 febbraio	1991 A	22 febbraio	1991
Giamaica	24 novembre	1969 A	24 novembre	1969
Giappone	11 agosto	1952	11 agosto	1952
Giordania	24 aprile	1970 A	24 aprile	1970
Grecia	9 dicembre	1954 A	9 dicembre	1954
Grenada	27 novembre	1985 A	27 novembre	1985
Guatemala	25 maggio	1955	25 maggio	1955
Guinea	22 maggio	1991 A	22 maggio	1991
Guinea equatoriale	27 agosto	1991	27 agosto	1991
Guyana	31 agosto	1970 A	31 agosto	1970
Haiti	6 novembre	1970 A	6 novembre	1970
Honduras	30 luglio	2003 A	30 luglio	2003
India	9 giugno	1952	9 giugno	1952
Indonesia*	21 giugno	1977	21 giugno	1977
Iran	18 settembre	1972 A	18 settembre	1972
Iraq	1° luglio	1954 A	1° luglio	1954
Irlanda	31 marzo	1955	31 marzo	1955
Islanda	11 aprile	2005 A	11 aprile	2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Isole Cook	2 dicembre	2004 A	2 dicembre	2004
Israele	3 settembre	1956	3 settembre	1956
Italia	3 agosto	1955	3 agosto	1955
Kenya	7 maggio	1974 A	7 maggio	1974
Kirghizistan	11 dicembre	2003 A	11 dicembre	2003
Kuwait	7 marzo	2006 A	7 marzo	2006
Laos	28 febbraio	1955 A	28 febbraio	1955
Lettonia	18 agosto	2003 A	18 agosto	2003
Libano	18 settembre	1970 A	18 settembre	1970
Liberia	2 luglio	1986 A	2 luglio	1986
Libia	9 luglio	1970 A	9 luglio	1970
Lituania	12 gennaio	2000 A	12 gennaio	2000
Lussemburgo	13 gennaio	1955	13 gennaio	1955
Macedonia	9 agosto	2004 A	9 agosto	2004
Madagascar	24 maggio	2006 A	24 maggio	2006
Malawi	21 maggio	1974 A	21 maggio	1974
Malaysia	17 maggio	1991 A	17 maggio	1991
Mali	31 agosto	1987 A	31 agosto	1987
Malta	13 maggio	1975 A	13 maggio	1975
Marocco	12 ottobre	1972 A	12 ottobre	1972
Mauritania	29 aprile	2002 A	29 aprile	2002
Maurizio	11 giugno	1971 A	11 giugno	1971
Messico	26 maggio	1976 A	26 maggio	1976
Moldova	25 gennaio	2001 A	25 gennaio	2001
Myanmar	26 maggio	2006 A	26 maggio	2006
Nepal	8 maggio	2006 A	8 maggio	2006
Nicaragua	2 agosto	1956 A	2 agosto	1956
Niger	4 giugno	1985 A	4 giugno	1985
Nigeria	17 agosto	1993 A	17 agosto	1993
Niue	27 ottobre	2005 A	27 ottobre	2005
Norvegia	23 aprile	1956 A	23 aprile	1956
Nuova Zelanda	16 settembre	1952	16 settembre	1952
Oman	23 gennaio	1989 A	23 gennaio	1989
Paesi Bassi	29 ottobre	1954	29 ottobre	1954
Pakistan	10 novembre	1954 A	10 novembre	1954
Palau	23 giugno	2006 A	23 giugno	2006
Panama	14 febbraio	1968 A	14 febbraio	1968
Papua Nuova Guinea	1° giugno	1976 A	1° giugno	1976
Paraguay	5 aprile	1968 A	5 aprile	1968
Perù	1° luglio	1975	1° luglio	1975
Polonia	29 maggio	1996 A	29 maggio	1996

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Portogallo	20 ottobre	1955	20 ottobre	1955
Qatar	8 giugno	2006 A	8 giugno	2006
Regno Unito	7 settembre	1953	7 settembre	1953
Guernesey	9 marzo	1966 A	8 aprile	1966
Isola di Man	1° ottobre	1953	1° ottobre	1953
Jersey	1° ottobre	1953 A	31 ottobre	1953
Rep. Centrafricana	27 ottobre	2004 A	27 ottobre	2004
Romania*	17 novembre	1971 A	17 novembre	1971
Russia	24 aprile	1956 A	24 aprile	1956
Saint Kitts e Nevis	17 aprile	1990 A	17 aprile	1990
Saint Lucia	23 ottobre	2002 A	23 ottobre	2002
Saint Vincent e Grenadine	15 novembre	2001 A	15 novembre	2001
Salomone, Isole	18 ottobre	1978 A	18 ottobre	1978
Samoa	2 marzo	2005 A	2 marzo	2005
São Tomé e Príncipe	7 aprile	2006 A	7 aprile	2006
Seicelle	31 ottobre	1996	31 ottobre	1996
Senegal	3 marzo	1975 A	3 marzo	1975
Serbia	11 febbraio	1955	11 febbraio	1955
Sierra Leone	23 giugno	1981 A	23 giugno	1981
Siria	5 novembre	2003 A	5 novembre	2003
Slovacchia	24 marzo	2006 A	24 marzo	2006
Slovenia	27 maggio	1998 A	27 maggio	1998
Spagna	18 febbraio	1952	3 aprile	1952
Sri Lanka	3 aprile	1952	3 aprile	1952
Stati Uniti	18 agosto	1972	18 agosto	1972
Tutti i territori di cui gli Stati				
Uniti garantiscono le relazioni				
internazionali	18 agosto	1972	17 settembre	1972
Sudafrica	21 settembre	1956	21 settembre	1956
Sudan	16 luglio	1971 A	16 luglio	1971
Suriname	22 aprile	1977 S	25 novembre	1975
Svezia	30 maggio	1952	30 maggio	1952
Svizzera	26 settembre	1996	26 settembre	1996
Swaziland	12 luglio	2005 A	12 luglio	2005
Tanzania	21 febbraio	2005 A	21 febbraio	2005
Thailandia	16 agosto	1978	16 agosto	1978
Togo	2 aprile	1986 A	2 aprile	1986
Tonga	23 novembre	2005 A	23 novembre	2005
Trinidad e Tobago	30 giugno	1970 A	30 giugno	1970
Tunisia	22 luglio	1971 A	22 luglio	1971
Turchia	29 luglio	1988 A	29 luglio	1988

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Ucraina	31 maggio	2006 A	31 maggio	2006
Ungheria	17 maggio	1960 A	17 maggio	1960
Uruguay	15 luglio	1970	15 luglio	1970
Venezuela	12 maggio	1966 A	12 maggio	1966
Vietnam	22 febbraio	2005 A	22 febbraio	2005
Yemen	20 dicembre	1990 A	20 dicembre	1990
Zambia	24 giugno	1986 A	24 giugno	1986

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO): <http://www.fao.org/legal> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non vale per la Regione amministrativa speciale (SAR) di Hong Kong.

^b Il testo emendato della Conv. (1997) non vale per la Groenlandia e le Isole Färöer.

